

TAR LAZIO*Notificazione per pubblici proclami*

Il TAR Lazio di Roma, Sez. II-bis con ordinanza n. 723 del 6.06.08 autorizzava l'integrazione del contraddittorio mediante la presente notifica per pubblici proclami del ricorso, di seguito riassunto, depositato in data 12.5.2008 e rubricato sub R.G. n. 4458/2008, proposto da Siram S.p.A. e Irene s.r.l. Società Unipersonale, entrambe con sede in Milano, via Bisceglie 95, ed entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Bruno Becchi e Loredana Grillo ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Prof. Vito Bellini in Roma, via Orazio 3, contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero dello Sviluppo Economico; il Comitato Nazionale di Gestione e Attuazione della Direttiva 2003/87/CE e per la Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto e nei confronti di Edison S.p.A., per ottenere l'annullamento: 1. della "Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008/2012" approvata in data 29.2.2008 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministro dello Sviluppo Economico, in parte qua, punto 4.2.3 e conseguente assegnazione a Siram S.p.A. quale gestore delle Cartiere Paolo Pigna di una quota annua di 40.421 Tonnellate di CO2 (All. A, pag. 9/49); 2. di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi comprendendosi: il D.M. 18.12.2006; il Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo 2008/2012 quanto al paragrafo 4.2.3 e all'Annesso 3, punto A.3.1 e relativi atti istruttori; lo "Schema di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008/2012" quanto al paragrafo 4.2.3 ed alla previsione di

assegnazione a Siram S.p.A. quale gestore delle Cartiere Paolo Pigna della quota annua di 40.421 Tonnellate di CO2 (pag. 31) e relativi atti istruttori; 3. per il risarcimento dei danni.

Si deducono avverso gli atti impugnati: 1) "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 9-par. 3, 11-par. 2 e All. III-punto 5 della direttiva 2003/87/CE, nonché dell'art. 10 co.2 lett. b) e All. G punto 5 del D.Lgs. n. 216/06 - Violazione dei principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione tra le imprese, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento" risultando discriminatoria la previsione sub 4.2.3 della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008/2012 che prevede per gli impianti termoelettrici che fruiscono delle agevolazioni previste per le convenzioni CIP n. 6/92 che l'assegnazione venga calcolata sulla base di un monte-ore di funzionamento annuo presuntivamente e forfetariamente determinato in 1800 ore, in quanto essa non consente di fruire dell'assegnazione di quote sulla base dell'effettivo e maggiore periodo di funzionamento, costringendo all'acquisto delle quote ulteriori e ciò anche in contrasto con i rilievi mossi dalla Commissione Europea al PNA. 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 1117 e 1118 L. 296/06, dell'art. 2 co. 136 L. 244/07; del titolo II punto 7-bis della deliberazione CIP n. 6/92; dell'atto n. 31/06 dell'AEEG - Eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento, sviamento" in quanto le disposizioni impuginate violano le norme che, nel modificare il regime delle agevolazioni riconosciute alle fonti energetiche assimilate alle

rinnovabili, fanno salvi i diritti pregressi acquisiti dagli operatori in regime CIP6. 3) "Eccesso di potere per manifesta intrinseca contraddittorietà; disparità di trattamento; sviamento; manifesta illogicità" in quanto il PNA illogicamente adotta un meccanismo di assegnazione delle quote di CO2 che, pur privilegiando gli impianti cogenerativi, penalizza gli stessi esclusivamente qualora siano anche CIP6. 4) "Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; difetto assoluto di istruttoria; sviamento e manifesta illogicità" per aver preso a riferimento il monte ore annuo 2005 dell'impianto di Trino Vercellese (1800 ore), laddove le sue ore di funzionamento standard sono 6000 e nonostante le caratteristiche di detto impianto non siano omologabili a quelle dei cogenerativi operanti in regime CIP6, atteso che esso non è cogenerativo e non pertiene ad un'attività produttiva. 5) "Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; difetto assoluto di istruttoria; sviamento e manifesta illogicità": in quanto le ricorrenti subiscono una riduzione di oltre l'80% delle quote di CO2 a fronte di una riduzione media nel settore termoelettrico pari al 34,93%, e nonostante le quote complessivamente assegnabili nel settore di produzione della carta siano rimaste invariate.

Le ricorrenti concludono: per l'annullamento degli atti impugnati e la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni in misura pari all'esborso per l'acquisto negli anni 2008/2012 delle quote di emissione in atmosfera corrispondenti alla differenza tra le quote

riconosciute dalla decisione di assegnazione impugnata e quelle risultanti dall'applicazione del criterio dei punti 4.2.1 e 4.2.2 della decisione, ovvero, nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

La presente notifica è rivolta nei confronti dei soggetti nominativamente indicati nell' "Elenco Settoriale 1: Elenco degli impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi" di cui all'Allegato A alla "Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008/2012" approvata in data 29.2.2008 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Milano, 7 luglio 2008


Avv. Bruno Becchi


Avv. Loredana Grillo